

Allegato "B" al Rep.n. 25466/17677

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi degli Articoli 14-35 del Libro I, Titolo II del Codice Civile, l'Associazione denominata "**DISTRETTO DEL CIBO TERNANO NARNESE**" di seguito denominata anche "Associazione" o "Distretto del cibo. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del presente Statuto ed alle vigenti norme di legge in materia. Il Distretto del Cibo ha sede nel Comune di Terni. Potranno essere istituite sedi secondarie anche altrove su deliberazione dell'Assemblea, nei modi e nelle forme di legge.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata previa delibera dell'Assemblea degli associati.

Art. 3 - Ambito territoriale di esercizio

L'Associazione opera nel territorio dei seguenti Comuni: Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni. L'Assemblea degli associati può decidere di ampliare il territorio di operatività dell'associazione.

Art. 4 - Oggetto e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale ex art. 6 lett. d) DGR Umbria n. 157/2020 "Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei "Distretti del cibo" ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 228" e ss.mm.ii. ed ex art. 13 D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo del 2001, n.57) e ss.mm.ii. Inoltre, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, di favorire la coesione e l'inclusione sociale, di garantire la sicurezza alimentare, di ridurre l'impatto ambientale e lo spreco alimentare, nonché a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzandone le produzioni agroalimentari di qualità e favorendo l'integrazione di filiera.

Le finalità dell'Associazione, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca in qualsiasi modo limitazione per quanto non specificato, sono:

- valorizzare le produzioni di qualità agricole, agroalimentari, artigianali e della piccola industria coerenti con le caratteristiche ambientali e del paesaggio che hanno un ruolo rilevante nell'economia locale per vocazione naturale, cultura e tradizione;

- valorizzare l'identità storica e paesaggistica che caratterizza il territorio;
- promuovere le attività e le funzioni proprie dell'agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di tutela e rispetto dell'ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria agroalimentare e delle altre attività produttive locali;
- operare come raccordo tra il mondo della ricerca nel settore agroalimentare ed agroindustriale (università e centri e/o istituti di ricerca pubblici e privati) e i soggetti potenziali utilizzatori dei risultati di tale ricerca (Comuni, imprese, etc.) per creare scambi virtuosi di esperienze e conoscenze volti ad innovare e rendere più sostenibili i processi di produzione nel settore agroalimentare ed agroindustriale;
- favorire le condizioni per una progressiva ed equilibrata penetrazione di innovativi processi agroalimentari ed agroindustriali, sia nel sistema produttivo che nel tessuto socio economico;
- sviluppare, mantenere e coordinare contatti con analoghe realtà locali nazionali ed internazionali creando, ove se ne ravvisi l'opportunità, forme di partenariato scientifico tecnico;
- farsi interprete dei bisogni, delle necessità e delle esigenze della realtà produttiva del Distretto;
- organizzare eventi a carattere sia scientifico che divulgativo;
- divulgare i risultati dell'attività di ricerca applicata realizzati direttamente da soci e/o da soggetti terzi fornendo col tempo la necessaria assistenza tecnica;
- fornire ai partecipanti del Distretto gli strumenti per poter realizzare dei progetti che possano ottenere finanziamenti europei, statali e/o regionali.

Art. 5 - Attività

Il Distretto svolgerà con modalità coordinata, tra le altre, le seguenti attività:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- attuare le azioni di promozione territoriale innovativa e collettiva attraverso la creazione di brand fortemente identificativi del territorio e delle produzioni agroalimentari di qualità, tipiche e tradizionali appartenenti al paniere del Distretto;
- integrazione e promozione congiunta dei prodotti del Distretto dell'area di competenza del Distretto, di cui all'art. 3;
- favorire la vendita diretta e l'accoglienza di qualità in azienda anche con apposito disciplinare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le atti-

vità agricole e agroalimentari;

- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al Distretto del Cibo;

- individuare possibili misure di finanziamento su fondi strutturali che possano utilmente contribuire allo sviluppo del Distretto del Cibo;

- divenire un organismo consultivo a disposizione di Associazioni, Enti locali e regionali, ed operatori economici nonché di rappresentanza in tavoli istituzionali;

- svolgere altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Art. 6 - Soci

Il "G.A.L. Ternano" (Gruppo Azione Locale Ternano) assume il ruolo di "Soggetto Proponente" così come previsto dall'art. 5 della DGR 157/2020 e ss.mm.ii. curando i rapporti tra l'Associazione e i soggetti pubblici e/o privati.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione. La quota di partecipazione per ogni socio è stabilita con delibera dell'Assemblea.

Possono diventare soci gli enti pubblici e privati, e le imprese che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale si pronuncerà insindacabilmente sulla stessa.

Sono associati i soggetti ed enti che abbiano i requisiti richiesti dallo statuto e dalle norme che regolano la materia.

L'ammissione verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Distretto del Cibo che valuterà i requisiti dei richiedenti. Gli ammessi dovranno corrispondere le quote di competenza al momento della comunicazione della decisione del Consiglio di Amministrazione.

Possono aderire alla Associazione:

- Organizzazioni di rappresentanza agricole, agroindustriali, dell'artigianato e del commercio;

- Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della regolamentazione comunitaria con sede legale in Umbria;

- Consorzi di tutela riconosciuti (art. 14, L. 526/1999 e art. 41, L. 238/2016) e loro associazioni;

- Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.;

- Imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

- Operatori connessi al settore turistico che, indipendentemente dal loro codice ATECO, hanno un ruolo stabile e consolidato nel tempo in materia di valorizzazione turistica del territorio e delle sue eccellenze ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche;

- Enti locali;

- Enti di ricerca e università;

- Enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazio-

ni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della promozione, dell'inclusione sociale, della valorizzazione e tutela ambientale, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;

- altre entità connesse all'indotto e correlate alle finalità statutarie ed al Piano di attività.

Tutti i partner devono avere sede legale od operativa nel territorio del Distretto di cui all'art. 3, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo Statuto.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione a maggioranza;
- versare la quota annuale fissata dall'Assemblea.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione dotarsi di un regolamento, approvato dall'Assemblea, per la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero rinnovo.

L'Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia inviato entro il 30 novembre del medesimo anno.

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso o per estinzione dell'ente associato, per recesso, esclusione o decadenza.

Oltre ai casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea

e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;

c) che, senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il versamento della quota annuale.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), l'inadempiente è invitato, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un mese dalla richiesta. Se l'associato rimane inadempiente, l'Assemblea procede all'esclusione dello stesso.

Il recesso, l'esclusione o la decadenza sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e trascritti sul libro degli associati.

L'associato receduto, escluso o decaduto, è comunque obbligato al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea per l'esercizio in corso al momento della perdita della qualità di socio oltre alle eventuali quote pregresse. Gli associati receduti, esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle somme dagli stessi versate a titolo di quota associativa di adesione o quota annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

Potrà essere prevista dall'Assemblea la nomina di un Revisore Unico, che è da considerarsi comunque organo facoltativo.

Art.8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci che risultano iscritti all'Associazione e viene convocata una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto.

A ciascun socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative, è attribuito un voto. Nessun socio può portare, oltre al proprio voto, più di due deleghe. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica (email), posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo telematico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È possibile svolgere l'Assemblea dei Soci anche in modalità di audio e video conferenza a condizione che:

- a. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Della convocazione dell'Assemblea è data pubblicità mediante affissione dell'avviso agli Albi Pretori dei comuni dell'area. Nella stessa forma è data pubblicità alle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice tranne nelle ipotesi di scioglimento dell'Associazione e modifiche statutarie, per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti anche in seconda convocazione. Compiti dell'Assemblea Generale sono:

- 1) deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento ed i programmi di attività dell'Associazione;
- 2) procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- 3) deliberare a maggioranza assoluta il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione e stabilire la quota annuale a carico dei soci, nonché i termini di versamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono trascritte su apposito verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato per l'occasione dall'Assemblea.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 15 membri, purché dispari, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci che ne determina il numero al momento della nomina, dura in carica un triennio, ad eccezione dei primi nominati. I suoi componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio devono essere nominati, per la maggioranza, tra i soci privati.

Nel puntuale rispetto delle previsioni ex artt. 5 e 6 lett. j) della DGR Regione Umbria 522/2022, secondo né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possano rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di riunirsi anche in modalità di

videoconferenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza, è presieduto dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria nonché per quella straordinaria, in esecuzione dei programmi e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea. Il Consiglio sottopone, altresì, all'Assemblea per l'approvazione il regolamento per il funzionamento dell'Associazione nel quale verranno definite le funzioni e la struttura organizzativa dell'Associazione.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Solo in sede costitutiva di prima nomina ed in via eccezionale, il Consiglio di Amministrazione viene composto dai membri corrispondenti ai soggetti costituenti, con obbligo di procedere alla nomina delle cariche di consiglieri così come sancito dal presente articolo, in sede della successiva Assemblea che si terrà alla prima data utile.

Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino alla data della prima Assemblea utile come sopra indicato.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del CdA.

In particolare, il Presidente ha potere di:

- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da enti pubblici, rilasciandone apposita quietanza; in particolare potrà firmare, in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione, atti di costituzione di garanzia, anche fidejussoria, che venissero richieste da U.E., Stato o Regione nell'ambito del finanziamento dei vari programmi di volta in volta attuati;
- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea Generale dei soci.

Art. 11 - Revisore unico

L'Assemblea, a sua scelta, potrà eventualmente nominare un Revisore Unico.

Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il compenso al Revisore Unico è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica. Il Revisore Unico dei Conti deve avere idonee e comprovate capacità professionali e deve essere un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 12 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il Patrimonio è costituito:

- dalle quote dei soci;
- da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione, dai finanziamenti percepiti e/o ottenuti dai finanziamenti e contributi comunitari, nazionali, regionali;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni, e qualora particolari condizioni lo richiedano entro 180 giorni, dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 13 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. L'eventuale patrimonio, residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri soggetti aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.

Art. 14 - Conflitto di interessi

Le condizioni di potenziale conflitto di interesse saranno previste in un apposito regolamento.

Art. 15 - Applicazione Codice Civile

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni.

Art. 16 - Controversie

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Terni, salvo diversa inderogabile competenza prevista dalla legge.

F.to Dominga Cotarella

- " Albano Agabiti
- " Daniele Stellati
- " Mauro Franceschini
- " Lupi Stefano
- " Riccardo Picchioni
- " Busti Fabrizio
- " Filippo Clericò

COPIA CONFORME
DELL'ALLEGATO 10
AL REP.N. 25468
TERNI, 30 GIU 2002

